

REGOLAMENTO PER IL CAMBIO DI FAMIGLIA PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLE AREE DEI FUNZIONARI E DEGLI ASSISTENTI PREVISTE NEL VIGENTE ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per consentire il cambio di famiglia professionale nell'ambito delle Aree dei Funzionari e degli Assistenti del sistema di classificazione del personale di cui all'art.13 del CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni centrali.

Articolo 2

Cambio di famiglia professionale

1. In presenza di specifiche e comprovate esigenze organizzative/funzionali, rilevate attraverso analisi organizzative di norma annuali, tenuto conto di quanto previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti nello stesso individuati, il Direttore generale può attivare, sentite le Organizzazioni Sindacali, le procedure per il cambio di famiglia professionale. In situazioni in cui sia urgente sopperire a esigenze di Strutture centrali o territoriali, la procedura può essere attivata su impulso di Direttori centrali/regionali/di coordinamento metropolitano.
2. In relazione alle ipotesi previste al comma precedente sono attivate procedure di interpello nazionali, volte ad acquisire la disponibilità del personale interessato, in possesso delle necessarie competenze professionali nonché degli specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, ove richiesti per lo svolgimento delle funzioni specialistiche afferenti alla famiglia professionale di destinazione. Negli interPELLI è specificata l'articolazione regionale dei posti disponibili.
3. L'interpello prevederà le modalità con cui sarà accertato il possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per il cambio di famiglia professionale nonché il termine entro cui concludere la procedura. Nei casi in cui non sia ritenuto sufficiente il possesso di titoli di studio/abilitativi, l'interpello indicherà le modalità di accertamento del possesso da parte

dei candidati delle competenze tecnico professionali proprie dell'ambito richiesto, anche mediante il ricorso a test o colloqui.

4. I direttori centrali/regionali/di coordinamento metropolitano, responsabili del personale risultato idoneo a seguito delle verifiche di cui al precedente comma 3, esprimeranno un parere non vincolante in merito all'eventuale differimento della decorrenza del cambio della famiglia per motivate ed espresse ragioni organizzative. In relazione al parere espresso, su proposta del Direttore centrale Risorse umane, il Direttore generale adotterà il provvedimento di inquadramento nella nuova famiglia, previa informativa sindacale, prevedendo, laddove ritenuto necessario, la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione attinenti alle materie proprie della famiglia di assegnazione.

Articolo 3

Disposizioni in deroga

1. In deroga alle disposizioni che precedono, in caso di dipendenti inquadrati nelle famiglie professionali diverse da quelle in ambito servizi delle Aree dei Funzionari e degli Assistenti che, per ragioni oggettive, non possono svolgere funzioni tipiche della famiglia professionale di inquadramento, acquisita la disponibilità dei medesimi, si procede all'assegnazione alla famiglia professionale in ambito servizi con le modalità indicate dal successivo comma 3. Nel caso in cui il dipendente non manifesti detta disponibilità, sarà trasferito in una struttura che consenta allo stesso di continuare a svolgere le funzioni tipiche della famiglia professionale di inquadramento.
2. In presenza di ragioni personali, i dipendenti inquadrati in famiglie professionali diverse da quelle in ambito servizi delle Aree dei Funzionari e degli Assistenti, trascorsi almeno cinque anni dalla data di inquadramento in dette famiglie e/o precedenti profili del vecchio ordinamento, possono richiedere l'assegnazione alla famiglia professionale in ambito servizi dell'Area di appartenenza, compatibilmente con le disponibilità di organico e le esigenze organizzative. Il limite temporale di permanenza nella famiglia professionale di inquadramento non si applica in caso di motivi di salute.
3. L'istanza, debitamente motivata e integrata con il parere non vincolante del Direttore della Struttura di appartenenza, dovrà essere presentata al Direttore regionale/di

coordinamento metropolitano e, per i dipendenti della Direzione generale, al Direttore centrale Risorse umane.

4. In entrambi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Direttore regionale/di coordinamento metropolitano/centrale di riferimento formula alla Direzione centrale Risorse umane una proposta debitamente motivata. A seguito di verifica dell'assenza di ragioni ostative, su proposta della Direzione centrale Risorse umane, il Direttore generale adotterà il provvedimento di inquadramento nella nuova famiglia, previa informativa sindacale.